



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Tribunale, in persona del giudice dott. Gianmarco Marinai ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'omologazione della **domanda di ristrutturazione dei debiti ex art. 70 CCII** di **RICCARDO BONDI** nato a Livorno il 25.10.1957, C.F. BNDRCR57R25E625G e di **MANCINI SANDRA** nata a Rosignano Marittimo (LI) il 16.05.1959 (C.F. MNCSDR59E56H570B)

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con decreto *ex art. 70*, primo comma, C.C.I.I. emesso il 24 novembre 2023, questo giudice ha dichiarato aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti proposta da **RICCARDO BONDI** e **SANDRA MANCINI** e ha disposto, tra l'altro, che l'OCC comunicasse a tutti i creditori la proposta e la relazione particolareggiata assegnando loro termine di 20 gg dalla comunicazione per far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata eventuali contestazioni e che l'OCC, entro 10 gg. dalla scadenza del termine assegnato ai creditori, riferisse a questo giudice, previamente sentito il debitore, in merito alle osservazioni ricevute, proponendo eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

2. In data 8-9.1.2024, la dott. Catastini, investita delle funzioni di OCC, ha depositato la relazione richiesta. Non sono state formulate osservazioni da parte dei creditori.

3. Il piano di ristrutturazione dei debiti di **RICCARDO BONDI** e **SANDRA MANCINI** deve essere omologato.

RICCARDO BONDI e **SANDRA MANCINI** hanno proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che prevede:

A) il pagamento integrale e in prededuzione delle spese della procedura quali, il compenso spettante all'Organismo di Composizione della Crisi;

B) il pagamento integrale del creditore privilegiato nelle persone dei legali Avv. Federica

Tempori e Avv. Lavinia Manzi, pari a 1.400,00 euro (spese legali 1.000,00 euro-registrazione sentenza 200,00 euro-spese bancarie 200,00 euro);

C) il pagamento, in favore dell'Istituto di credito con cui hanno contratto il mutuo ipotecario, creditore ipotecario, nella misura pari al 60% dell'attuale residuo dovuto dal piano di ammortamento (pari ad euro 99.380,00 al giugno 2023).

Il tutto mettendo a disposizione, quota parte delle entrate mensili del nucleo familiare, pari a 525,00 euro per 108 rate e euro 570,11 per le ultime 12 rate, oltre euro 3.507,56 come primo acconto sul compenso all'Organismo di Composizione della Crisi all'omologa del piano.

La somma complessivamente messa a disposizione dei creditori pertanto ammonta ad euro 63.541,32 da versare in 120 rate, per una durata di 10 anni, oltre Euro 3.507,56 all'omologa del piano.

4. Gli adempimenti disposti con decreto di apertura della procedura risultano compiutamente assolti dal gestore della crisi, come emergente dalla documentazione allegata alla relazione depositata in data 8.1.204.

5. Non sono state avanzate contestazioni sulla convenienza della proposta.

6. Gli elementi di valutazione evincibili dalla documentazione in atti inducono a ritenere che il sovraindebitamento sia scaturito esclusivamente dall'aver contratto un mutuo a rata crescente, che – alla luce dell'eccezionale aumento del costo della vita avuto negli ultimi anni – non risulta più sostenibile dal minimo reddito percepito dal Bondi. Tali fattori riconducono la genesi del sovraindebitamento nell'ambito della colpa lieve, irrilevante ai fini dell'ammissibilità della proposta. Reputa il Tribunale che nella vigenza del CCII come già in applicazione dell'art. 7, secondo comma, lett. d ter), L. 3/2012, aggiunto dal D.L.137/2020 convertito con modificazioni nella Legge 176/2020, *discrimen* tra “colpa lieve” e “colpa grave” debba essere individuato nella intensità della consapevolezza da parte del debitore circa la sostenibilità delle obbligazioni assunte, un debitore al quale è richiesto di agire secondo regole di diligenza che devono guidare l'*homo eiusdem condicionis ac professionis*: va pertanto ravvisata la colpa grave in capo al debitore che ometta totalmente di ponderare propria situazione, reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere certa o prossima alla certezza l'impossibilità di adempiere regolarmente ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento; di contro, va ravvisata la colpa lieve in capo al consumatore che valuti erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio e si determini ad assumere impegni sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza. La valutazione affidata al giudice (e prima ancora all'OCC) trova allora il suo focus nella percezione della sostenibilità del debito che, al momento della sua contrazione (e, quindi, nella fase genetica) il debitore possa aver avuto o, detto in altri termini, nel diligente apprezzamento della esistenza di un verosimile margine positivo, di un'eccedenza tra impegni di spesa, già assunti ed assumendi, e reddito disponibile, e nella ragionevole considerazione della idoneità di questo reddito disponibile a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari del debitore e dei suoi familiari.

7. Gli altri presupposti di ammissibilità della proposta sono stati positivamente riscontrati in sede di emissione del decreto ex art. 70, primo comma, CCII, sicché questo tribunale resta esonerato da ulteriori valutazioni.

8. Tenuto conto dell'età dei ricorrenti (nati nel 1957 e nel 1959), nonché dell'inesistenza di esposizioni debitorie diverse da quelle accertate dal gestore della crisi, reputa il Tribunale che ricorra il requisito di fattibilità del piano profilandosi il reddito netto mensile da pensione (€ 1.450 circa) idoneo a sostenere le spese di mantenimento, nonché a consentire il versamento della rata mensile di € 525 (570 negli ultimi 12 mesi), a beneficio dei creditori.

In linea con le valutazioni già espresse e ribadite dal gestore della crisi, il piano proposto appare pertanto in concreto realizzabile.

9. Per quanto attiene alle modalità esecutive, nel piano nulla è stato previsto; ne consegue che l'esecuzione del piano e l'effettuazione dei pagamenti in conformità allo stesso resteranno affidati ai debitori, che opereranno sotto la costante vigilanza del gestore della crisi, al quale restano riservate le ulteriori funzioni di cui all'art. 71 CCII e, in specie, quella di riferire al giudice ogni 6 mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione e allertare il giudice in caso di non puntuale o parziale esecuzione dei pagamenti, per l'assunzione delle determinazioni conseguenti.

Rimangono devoluti al G.D. i provvedimenti di cui all'art. 71, commi 2, 4 e 5, CCII.

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti di **RICCARDO BONDI** nato a Livorno il 25.10.1957, C.F. BNDRCR57R25E625G e di **MANCINI SANDRA** nata a Rosignano Marittimo (LI) il 16.05.1959 (C.F. MNCSDR59E56H570B).

Dispone che il gestore della crisi trasmetta copia del presente decreto all'attuale datore di lavoro del debitore per l'esecuzione di quanto sopra.

Dichiara chiusa la procedura.

Dispone che la presente sentenza sia:

- comunicata a cura della cancelleria al gestore della crisi.
- pubblicata nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura del gestore della crisi, il quale dovrà attenersi alle indicazioni contenute nella circolare operativa diramata dall'Ufficio Concorsuale e visionabile sul sito del tribunale;
- comunicata al debitore e a tutti i creditori entro 48 ore dal deposito in cancelleria a cura del gestore della crisi.

Così deciso in Livorno il 09/01/2024.

IL GIUDICE

Dott. Gianmarco Marinai